

steriale si potessero collocare a riposo tutti gli impiegati, compresi quelli addetti ai due rami del Parlamento.

È chiaro che questa locuzione sarebbe perfettamente in opposizione a quello che domanda l'onorevole Salaris, e che il Ministero, d'accordo colla Commissione, intende di accettare.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Dacchè il Ministero e la Commissione accettano il mio emendamento, mi pare che io posso rinunziare alla parola, e lo faccio volentieri.

BELLAZZI. Io aveva proposto il mio emendamento...

PRESIDENTE. Perdoni; ora è meglio che si esaurisca l'emendamento Salaris.

Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Io vorrei pregare il deputato Salaris di acconsentire ad una variazione: non è che un cambiamento di locuzione.

Non tutti gli impiegati del Parlamento sono nominati dalle due Camere; alcuni sono nominati dalle Camere, altri invece dalle rispettive Presidenze; mi parrebbe più proprio adunque che si dicesse: « Con decreto ministeriale per gli altri, » e poi soggiungere: « e con deliberazione dell'una o dell'altra Camera del Parlamento o delle rispettive Presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento, » per comprendere così e il caso in cui l'impiegato sia nominato dall'una delle Camere, caso nel quale anche il collocamento a riposo dovrebbe aver luogo per deliberazione delle Camere stesse, e quello in cui la nomina degli impiegati è accordata agli uffici di Presidenza, nel quale il collocamento a riposo dovrebbe parimente seguire per atto dell'una oppure dell'altra Presidenza.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. La Camera ha senza dubbio compreso il concetto del mio emendamento all'articolo 4°, e posto che il Ministero e la Commissione dichiararono di accettarlo, mi parrebbe inutile svolgerlo, e trattenere la Camera su quest'argomento.

Io enunciai una formola per sottrarre dalla dipendenza del potere esecutivo gl'impiegati del Parlamento, ma ove questa non si giudicasse esatta abbastanza, io dichiaro di accettare qualunque altra che meglio esprima il concetto, e consagri il principio dell'indipendenza dal potere esecutivo degli impiegati del Parlamento.

L'onorevole Cavallini avrebbe proposto a questa formola una modificazione, la quale consisterebbe nello stabilire che gl'impiegati del Parlamento fossero collocati a riposo o con deliberazione della Camera, o con deliberazione del seggio della Presidenza della Camera. Forse la modificazione accennata dall'onorevole Cavallini si fonderebbe nelle disposizioni del nostro regolamento; perocchè la nomina degl'impiegati, secondo esso, non ispetterebbe sempre alla Camera.

La modificazione quindi dell'onorevole Cavallini tenderebbe a rimettere al seggio della Presidenza il collocamento a riposo di quegli impiegati che furono dalla

Presidenza nominati, riservando il diritto alla Camera per quelli che da essa ebbero la nomina all'impiego.

Come è facile scorgere, questa modificazione distrugge il principio, ch'io vorrei salvo, l'indipendenza cioè dal potere esecutivo degl'impiegati del Parlamento; laonde io non ho difficoltà di accettare la proposta modificazione.

Sia la Camera, sia il seggio della Presidenza collocherà gl'impiegati del Parlamento a riposo, sempre vero che codesti impiegati saranno sottratti all'influenza, all'ingerenza, all'arbitrio del potere esecutivo.

Ora, qualunque sia la formola colla quale si ottiene questo scopo, essa sarà da me accettata, e siccome la modificazione dell'onorevole Cavallini esclude l'influenza del potere esecutivo sugli impiegati del Parlamento, io non potrei non accettarla, e raccomando alla Camera di votare il mio emendamento con la modificazione proposta dall'onorevole Cavallini.

MICHELINI. Io non approverò, nè la proposta Salaris, nè la modificazione dell'onorevole Cavallini. Non bisogna che confondiamo le attribuzioni dei poteri dello Stato. Con questa legge noi stabiliamo le norme colla quali si ottiene la pensione di riposo: tali norme volano il Ministero e l'impiegato. Questo è il nostro ufficio. L'esecuzione spetta unicamente al Ministero. L'articolo 4 poi stabilisce la forma colla quale deve avere luogo l'esecuzione, ma non si deve andare oltre, come ci si propone.

Io non posso farmi il concetto d'una specie di decreto firmato dall'onorevole Cassinis, e controfirmato da Massari o Cavallini. (*ilarità*) Se la Camera deve prendere una deliberazione, dovrà questa essere preceduta da deliberazione? Pare di sì; epperò non sarebbe senza inconvenienti.

Gl'impiegati di cui si tratta sono nominati dal Senato e dalla Camera elettiva. Ma tale circostanza non ha nulla che fare. Dacchè coll'articolo 6 sono assimilati agli altri impiegati, debbono essere ad essi in tutto equiparati.

Per questi motivi voto l'articolo 4° quale è stato formulato dalla Commissione e dal Ministero.

MANCINI. A giustificare l'adesione prestata dalla Commissione all'emendamento Salaris, e contro le osservazioni dell'onorevole Michelini, mi basterà considerare che se il procedere dal Senato o dalla Camera nella deliberazione del collocamento a riposo dei loro rispettivi impiegati potesse costituire una invasione del potere legislativo nelle attribuzioni del potere esecutivo, sarebbe del pari il fatto della loro nomina. È naturale che per la costituzione affatto indipendente dei due rami del Parlamento gl'impiegati che da essi pendono debbono essere da loro nominati; ora sarebbe la maggiore delle contraddizioni lasciarli poi sottoposti invece, per un provvedimento che potrebbe modificare la loro posizione e riuscire ad essi dannoso e funesto all'influenza e determinazione di un potere diverso